



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in
Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne

via di Novoli n.26 50127 – Firenze
(Fax - 055-4385090)

Polizie Provinciali Toscane

Polizia della Città Metropolitana di Firenze

Carabinieri Forestali Comando Regionale Toscana

LORO SEDI

Oggetto: giornate continuative di caccia settimanali periodo 1 ottobre 30 novembre.

La legge 157/92, all'Art. 18 comma 5, stabilisce che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. Al comma 6 dello stesso articolo, viene stabilito che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, **le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.**”

E' evidente quindi che spetta alla Regione regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna migratoria in tale periodo, in modo continuativo, senza nessun divieto di alternanza con altre forme di caccia, come ad esempio la forma vagante, tranne che nelle giornate di martedì o venerdì.

La Regione Toscana, con la L.R. 20/2002, Art 1 comma 3, ha stabilito che nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

A tal fine, per chiarire agli organi di vigilanza quanto previsto dalla norma Regionale, sono stati emessi nel corso degli anni più pareri in merito dal competente settore della Giunta regionale, che riassumiamo in breve.

In considerazione di quanto previsto dal sopracitato Art 1 comma 3 della L.R. 20/2002, la norma consente quindi di usufruire di 5 giorni di caccia alla settimana da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria dal 1 ottobre al 30 novembre. Tali giornate andranno a scalare dal cumulo delle giornate cacciabili a disposizione del cacciatore nel periodo intercorrente dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, considerando 3 giorni alla settimana. Quindi un totale di circa 60 giornate complessive dalle quali scalare quelle utilizzate in questo periodo.

Tale norma consente anche, o almeno non vieta, che un cacciatore possa dedicare le giornate di lunedì, mercoledì e giovedì alla caccia vagante, utilizzando poi il sabato e la domenica per la sola caccia alla migratoria da appostamento, così come stabilito dalla citata L 157/92. Difatti, la Legge 157/92 impone di cacciare in qualsiasi forma per 3 giorni, iniziando dal lunedì, primo giorno della settimana, consentendo e non vietando ("regolamentando diversamente" come stabilito dall'art. 18 comma 5) alle regioni di concedere la fruizione delle due ultime giornate di caccia, sabato e domenica, per la sola caccia da appostamento fisso o temporaneo. Si intende quindi precisare che il "modo continuativo" significa il superamento delle 3 giornate settimanali (da effettuare sotto qualsiasi forma) con la possibilità di continuare l'attività venatoria fino a 5 giornate settimanali. Le ultime due giornate settimanali (sabato e domenica) potranno essere svolte esclusivamente da appostamento alla selvaggina migratoria.

Quindi, si ribadisce che, il "superamento" dei 3 giorni e l'utilizzo dei cinque giorni, può avvenire solo in determinate condizioni:

- nel periodo 1/10, 30/11;
- le giornate utilizzate in questo periodo vanno comunque a scalare dal "pacchetto" di giornate a disposizione di ogni cacciatore;
- il superamento dei tre giorni è consentito dalla norma che permette di utilizzare gli ultimi 2 giorni settimanali solo ed esclusivamente per la caccia da appostamento alla migratoria, senza dare particolari specifiche per i primi tre giorni.

Tali valutazioni fin qui esposte sono espressione dell'orientamento dell'ufficio scrivente, trasmesse al competente Ufficio Sanzioni della Regione che è tenuto a valutare e conseguentemente emettere il provvedimento sulle sanzioni elevate in tali circostanze.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Roberto Scalacci

MT